

Studio Legale  
**Avv. Pietro Di Girolamo**  
Patrocinante in Cassazione  
Studio: via C.B. Cavour 4 - 80022 Giugliano (NA)  
Tel. 0818957260 - 0818950850 - 3392077006  
Pec: studiolegaledigirolamo@pec.it

---

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. E CON  
ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Nell'interesse della Drs. **Giovanna Menna**, nata a Napoli il 27/05/1978 - c.f.: MNNGNN78E57F839N – e residente in Mugnano di Napoli, alla via IV Martiri 34, elett. te dom.ta in Giugliano (NA), alla via Cavour 4 presso lo studio dell'avv. Pietro Di Girolamo - c.f. DGRPTR61M12E054W - dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura conferita in calce al presente ricorso, fax n. 081 8950850, domicilio digitale **studiolegaledigirolamo@pec.it**;

“RICORRENTE”

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c. f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, al Viale Trastevere, 76/A (domicilio digitale: uffgabinetto@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, domicilio digitale **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (c.f. 80039860632), in persona del dirigente legale rappr. pro tempore, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena 55 (domicilio digitale drca@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.

80224030587), con sede in Roma, alla via dei Portoghesi 12, domicilio digitale: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**;

“RESISTENTI”

**Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e concessione della misura cautelare collegiale**

- delle calendarizzate convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda), di cui al D.M. 205/2023, a mezzo della quale la ricorrente era esclusa dalla successiva prova orale del concorso, mai comunicato alla ricorrente e rinvenuta sul sito istituzionale agli inizi del mese di Maggio 2024;
- delle comunicazioni ai candidati ritenuti idonei, che hanno superato la prima fase del concorso straordinario ter D.M. 205/2023 per la classe di concorso A044, contenenti l'esatta indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della sessione concorsuale;
- degli esiti delle prove scritte computer based del “concorso straordinario nazionale”, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.M.205/2023, classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda - nella parte in cui sono stati attribuiti punteggi basati su criteri di calcolo inesatti, ***in ragione di domanda d'esame palesemente errata ed ambigua***;
- dei singoli punteggi numerici assegnati ai concorrenti, in esito alle prove scritte, viziati dalla presenza di **quesito erroneo e/o fuorviante**;
- del questionario somministrato in occasione della prova scritta, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021 n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 09 novembre 2021, n. 326 e di cui all'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

- ove esistenti, dei verbali con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alle successive prove pratiche/orali;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento delle prove scritte, nella parte in cui possano interpretarsi quali lesive degli interessi dell'aspirante al ruolo;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al dall'art. 3 comma 7 del Decreto M. 26 Ottobre 2023 n.205.
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, anche potenzialmente ostativo agli interessi dei ricorrenti.

Trattasi di provvedimenti lesivi in quanto - in violazione del diritto ad una valutazione "effettivamente meritocratica" e del diritto alla parità di trattamento - hanno precluso l'avanzamento concorsuale.

**per l'accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare**

del diritto della ricorrente di vedersi assegnare i corretti punteggi relativi alle prove concorsuali scritte di cui al reclutamento ut supra, ai fini della relativa inclusione nelle graduatorie degli ammessi alle successive prove pratiche/orali.

**per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intime**

al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'attribuzione dei corretti punteggi e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, primo fra tutti l'inclusione con riserva della istante negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le successive prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A044 e alla regione d'interesse, ovvero l'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda al pubblicato elenco degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

**In subordine, per l'accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare,**

del diritto di partecipazione a nuove sessioni suppletive delle prove concorsuali scritte per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado, posto comune (CLASSE A044), da rifare in quanto sono risultate viziate le prove sostenute.

#### QUESTIONE PROCESSUALE PRELIMINARE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Parte ricorrente ha omesso la notifica ad almeno uno dei controinteressati come previsto dall'art. 41 del C.p.a. Difatti allo stato del concorso, come comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, non si configurano controinteressati fino all'approvazione della graduatoria finale del concorso in questione (vedasi il documento allegato al presente ricorso quale riscontro alla richiesta di accesso atti ai sensi della Legge 241/1990 prot. 8771 del 03/06/2024),

Difatti, Il Ministero, in riscontro alla citata richiesta testualmente affermava che “tenuto conto che la procedura concorsuale ex D.M. 205/2023 è tuttora in itinere, difettando un atto conclusivo del procedimento, non si configurano controinteressati, ai fini dell'ammissibilità del ricorso (Consiglio di Stato n. 3445/2023).

#### FATTO

Parte ricorrente, docente della scuola secondaria di secondo grado, ha partecipato **per la classe di insegnamento A044 presso per la Regione Campania, al concorso nazionale straordinario** di cui al dall'art. 3 comma 7 del D.M. 26 Ottobre 2023 n.205, ed all'esito della prova scritta per somministrazione di quesiti a risposta multipla gli **era attribuita la votazione 68/100, inferiore alla soglia minima di 70/100 per l'ammissione alla prova orale prevista dal bando.**

In particolare, ai sensi del D.M. 205/2023 superavano la prova d'esame scritta “computer based”, quanti avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti su 100, ovvero 35 risposte esatte su 50 quesiti, con attribuzione di 2 punti ad ogni risposta esatta e senza decurtazione di punti per le risposte sbagliate.

**Va preliminarmente precisato che ogni quesito formulato per iscritto è diretto all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle**

**discipline afferenti alla psicologia, pedagogia, metodologia, didattica e valutazione.**

Parte ricorrente, con il presente ricorso reclama di avere partecipato ad una selezione viziata per la presenza di una domanda d'esame la cui risposta, indicata come corretta dal Ministero, è risultata palesemente ed implicitamente errata dallo stesso MIM, per tanto illegittima quanto a modalità di valutazione.

Ebbene, da questa domanda errata in radice è scaturita l'esclusione concorsuale della ricorrente, non essendo stati riconosciuti punti 70 quale "soglia d'idoneità" stabilita da regolamento concorsuale.

Nello specifico, qui di seguito si riporta testualmente il viziato quesito a risposta multipla (domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una avrebbe dovuta essere esatta)

**Domanda n. 2, (nell'allegato al presente ricorso contenente tutta la prova con i 50 quesiti, era così formulata “in ambito didattico, quando si realizza l'effetto stereotipia nella formulazione di un giudizio valutativo da parte degli insegnanti?**

- a) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alle loro reali capacità;**
- b) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro partecipazione in classe;**
- c) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base a opinioni precostituite su genere, etnia o classe sociale.**
- d) Quando l'insegnante valuta gli studenti in base alla loro popolarità fra i compagni.**

Sul detto quesito, il Ministero indica come risposta corretta: la lettera “ C “, ovvero viene stabilito non correttamente per le motivazioni di seguito indicate che “l'effetto stereotipia” si configura quando l'insegnante valuta gli studenti “ **in base a opinioni precostituite su genere, etnia o classe sociale**

Tale risposta non è corretta, come ammesso implicitamente dallo stesso MIM, per le seguenti motivazioni:

Si osserva preliminarmente che la valutazione è un fenomeno complesso che, non ha solo lo scopo di comprendere il livello di apprendimento raggiunto dallo studente ma, anche di valutare l'efficacia dell'intervento didattico educativo. (Simone, manuale del concorso scuola, p. 468) - La ricerca docimologica ha evidenziato che la percezione del docente può essere influenzata da fattori psicologici ed emotivi, distinguendo principalmente tre categorie :

- A) Effetto alone;
- B) Effetto stereotipia;
- C) Effetto pigmalione;

Per quanto qui interessa, il primo effetto attiene all'alone ovvero la sensazione positiva o negativa che si percepisce. In sostanza è l'impressione che l'insegnante si fa di uno studente, in base alle sue caratteristiche di vita (vedasi "Elementi di docimologia" - Valutazione continua ed esami, Roma, De Landsheere, 1973 e Simone, manuale del concorso scuola, p. 468). Differente è "l'effetto stereotipia" che, invece, riguarda esclusivamente il rendimento di uno studente sotteso alle precedenti valutazioni - interrogazioni ed ai voti che ha avuto in passato. Di talchè, a quel voto l'insegnante si uniforma ed abitua (stereotipizzato) cui farà riferimento in futuro, qualsiasi sia l'esito delle successive verifiche del profitto dello studente.

Volendo semplificare tale fenomeno, viene alla mente l'esempio dell'eccellente discente, con una media altissima (come il 10) che, allorquando dovesse un giorno mostrare una resa inferiore a quella sempre avuta, farebbe restare il docente fedele alla precedente valutazione. Tale vizio veniva segnalato, in autotutela a mezzo pec, dalla ricorrente al Ministero, con spiegazione ampiamente documentata dell'errore. (documento allegato).

Ciò nonostante, il Ministero con atto contrassegnato da prot. m. pi. AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0057188.22.04.2024h.13:31, respingeva il ricorso, con comunicazione a mezzo pec, confermando la risposta "C" del quesito denunciato dalla ricorrente errato ed ingannevole e non poteva essere ammesso sotto il profilo del metodo di valutazione cui il Ministero era obbligato ad adottare.

La ricorrente inoltrava successivamente istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, in merito a tale risposta, onde conoscere le ragioni di tale provvedimento.

Faceva seguito la risposta della P.A. prot. 76955/24.

Con tale atto, implicitamente ed inequivocabilmente, il Ministero ammetteva l'errore, spiegando che la risposta contrassegnata dalla lettera "C" atteneva ad un diverso fenomeno, **precisamente l'effetto alone e, non dell'effetto stereotipia, richiamando a sostegno la spiegazione** citata alle pagg. 28 e 29 del testo "Elementi di docimologia - Valutazione continua ed esami, Roma, De Landsheere, 1973.

A ben vedere, compiendo un'analisi del testo e delle pagine citate si rilevava in maniera esplicita e non interpretabile le due differenze tra i fenomeni della stereotipia e dell'effetto alone e che il quesito posto con la domanda n. 2 e la risposta indicata con la lettera "C" atteneva all'effetto alone e non all'effetto stereotipia. Con la conseguenza che la domanda n. 2 come formulata, non trovava fra le quattro opzioni indicate la propria risposta, in quanto vi era stata confusione da parte del Ministero che aveva abbinato una risposta diversa alla domanda.

Ne tantomeno la risposta "C" costituiva un "trabocchetto", non essendo fra le risposte sottoposte al candidato, quella esatta.

Si vuol precisare che nella domanda numero 2 proposta dal Ministero di cui si chiede l'effetto stereotipia (in ambito didattico) manca la risposta esatta e quella considerata esatta dal ministero riguarda il diverso "effetto alone".

Considerato da un lato che su 50 domande, 35 dovevano essere superate e dall'altro l'annullamento di una domanda, ne discende un errato calcolo dei punteggi attribuiti alle risposte ritenute corrette da cui è derivato l'esclusione alla partecipazione alla prova orale della ricorrente, essendo stati riconosciuti punti 68 invece che 70 ", quale soglia d'idoneità" stabilita dal regolamento concorsuale.

In sostanza, allorché detti quesiti fossero stati correttamente elaborati/validati, i candidati avrebbero sostenuto una prova effettivamente meritocratica, al fine di raggiungere il punteggio minimo pari a 70/100, atto a consentire il superamento della sessione e l'avanzamento alla prova successiva.

Si illustrano, a questo punto della disamina, le criticità della prova di esame illustrando la motivazione in punto di

## DIRITTO

**Manifesta Illogicità ed irragionevolezza riconducibile all'eccesso di potere dell'amministrazione, nel predisporre in maniera palesemente errata le domande, compromettendo, per la ricorrente l'esito dell'intera prova, Violazione del principio della par condicio di cui all'art. 97 Cost.**

---

**Eccesso di potere per presupposto erroneo - Errata /ambigua formulazione di un quesito e conseguente erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente - Violazione dei principi di legalità e del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.**

Evidenziato in fatto che la preposta Commissione sia incorsa in un macroscopico errore - ictu oculi rilevabile nel questionario della prova scritta - si rappresenta, in diritto, come "ogni quesito a risposta multipla debba prevedere una risposta "univocamente esatta", per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. " (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158).

In tal senso emerge come "non sia configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla dovendo prevedere con certezza una risposta univocamente esatta non ammette in radice l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza - quater, n. 5288/2018, Consiglio di Stato 05 gennaio 2021, n. 158).



Ed ancora il Consiglio di Stato, (Sentenza n. 7984/2010, ha argomentato che i test a risposta multipla dei concorsi non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione. In particolare, è stato affermato che “nelle procedure concorsuali con domande strutturate chiuse deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato secondo canoni di certa e pronta comprensibilità”.

Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. Se appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio di idoneità, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.

Ne discendeva che, in presenza di un quesito la cui risposta era inesistente, il Ministero aveva il potere/dovere di agire in autotutela correggendo le risposte in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

**Istanza di concessione del provvedimento cautelare collegiale finalizzato a consentire alla ricorrente nelle more della decisione di sostenere utilmente le successive prove concorsuali in tempo utile per l'imminente immissione in ruolo.**

Illustrate le ragioni sottese alla sussistenza del fumus boni iuris, si rappresenta, in termini di periculum in mora, come il provvedimento impugnato provocherebbe pregiudizi gravi ed irreparabili, nella sfera giuridica della ricorrente, qualora codesto Ecc.mo Tar adito non ne sospendesse gli effetti, trattandosi di atti illegittimi emessi in violazione di legge e con eccesso di potere ai sensi dell'art. 21 octies, comma I, l. n. 241/1990.

Ma vi è di più: con gli appositi avvisi di convocazione - recentemente pubblicati a cura degli Uffici Scolastici Regionali preposti alla gestione della fase reclutativa - i candidati che hanno nel frattempo superato la prova scritta del Concorso ordinario de quo per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria Classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - concorso D.M. 205/2923) sono stati convocati (ovvero sono in procinto di essere convocati) ai fini della prosecuzione, per le successive fasi concorsuali pratiche/orali.

Si chiede, pertanto, di ammettere, la ricorrente a sostenere "sotto riserva di legge" la successiva e imminente prova d'esame orale, posto che il protrarsi dell'impedimento di prenderne parte - per effetto dell'esclusione nelle more della trattazione nel merito del ricorso precluderebbe la possibilità di approdare nelle graduatorie di merito regionali da cui essere attinti ai fini delle immissioni in ruolo (settembre 2024), precludendole di conseguire - in quanto risultati idonei a seguito delle prove concorsuali - l'immissione in ruolo e l'abilitazione all'insegnamento, da subito spendibile per la stipula del contratto a tempo indeterminato che avrà decorrenza giuridica a partire dall'avvento del nuovo anno scolastico (1 settembre 2024). In ultimo, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero in ragione della mancata prosecuzione dell'iter concorsuale, nessun danno subirebbero le Amministrazioni resistenti e i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero sostenere esborsi di denaro in favore di parte ricorrente e, per i secondi, l'invocata ammissione

risulterebbe "in sovrannumero", senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

#### ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Si fa rilevare che con l'istanza di accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 parte ricorrente formulava al Ministero dell'Istruzione la richiesta di conoscere i nominativi e le generalità di uno qualsiasi dei candidati idonei al concorso de quo ai fini della notifica del ricorso al controinteressato o controinteressati, come previsto dalla legge.

Il Ministero, in riscontro alla citata richiesta testualmente affermava che “ *tenuto conto che la procedura concorsuale ex D.M. 205/2023 è tuttora in itinere, e, dunque, allo stato manca un atto conclusivo del procedimento, è utile richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3445/2023) in cui si legge: “prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso”. Di conseguenza erano da considerare “controinteressati” unicamente quei soggetti che erano risultati vincitori all'interno di una graduatoria concorsuale finale di merito, dato che solo in tale occasione l'eventuale esito positivo di un'impugnativa potrebbe pregiudicare la loro situazione giuridica, e, di conseguenza, gli stessi dovranno essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle proprie posizioni così acquisite.*

*Pertanto in questa fase del concorso, non si configuravano ancora controinteressati, non essendovi a tutt'oggi vincitori del concorso e quindi sostanzialmente “ controinteressati”. Ne discende che la mancanza di controinteressati, allo stato non comporta l'inammissibilità del ricorso ( vedasi riscontro del Ministero allegato). Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione*

resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, nel momento in cui saranno pubblicate le graduatorie definitive dei vincitori.

Infatti, stante il numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA NOMINA DI UN VERIFICATORE GIUDIZIALE

Valuti Codesto illustrissimo TAR l'opportunità di disporre, anche ai fini della decisione cautelare, una verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., al fine di vagliare la correttezza e l'univocità delle risposte ritenute esatte dal Ministero, con riferimento ai su indicati quesiti in contestazione e alla luce delle criticità evidenziate. Per quanto dedotto Voglia codesto Ill.mo TAR adito, accogliere il ricorso sulla base di quanto in ricorso argomentato le seguenti

#### CONCLUSIONI

– In via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto - previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, nei limiti dell'interesse delle parti ricorrenti - ordinare alla controparte di procedere all'inclusione della ricorrente negli elenchi dei candidati ammessi con riserva a sostenere le successive prove pratiche/orali (relativamente alla classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda - ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale, eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio apposite sessioni suppletive d'esame.

#### NEL MERITO:

– accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o modificare il provvedimento di esclusione in epigrafe indicato ed ammettere la ricorrente - previa rivalutazione della prova concorsuale scritta scevra dagli errori riscontrati - alle successive prove concorsuali pratiche/orali, ordinando, dunque, alla

controparte di procedere (anche titolo di risarcimento in forma specifica) all'inclusione della istante negli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche/orali, relativamente alla classe di concorso A044 - Scienze e tecnologie tessili e della moda, ovvero di procedere all'ammissione alla successiva fase concorsuale eventualmente in coda agli elenchi degli idonei, predisponendosi, quale estrema ratio, apposite sessioni suppletive d'esame;

IN VIA ISTRUTTORIA,

Voglia l'On.mo Collegio Giudicante disporre una verifica giudiziale per constatare l'erroneità della domanda denunciata in ricorso.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, per la fase cautelare e di merito, da distrarre in favore del legale che si dichiara distrattario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile e che il contributo dovuto, per il presente ricorso, è pari ad € 325,00.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale

- 1) Prove scritte computer based sostenuta dalla parte ricorrente;
- 2) Bando relativo Concorso Straordinario D.M.205/2023.
- 3) Istanza in autotutela
- 4) Riscontro – risposta della p.a.
- 5) Istanza di accesso agli atti
- 6) Controdeduzione della p.a.
- 7) Risposta all'istanza di accesso agli atti al riguardo il nominativo di almeno uno dei controinteressati per la notifica del ricorso;
- 8) Fotocopia pagg. 28 -29 del manuale “Elementi di docimologia, valutazione continua ed esami - Roma”, cui fa riferimento la P.A. per le controdeduzioni in autotutela. Con riserva di allegare ulteriore documentazione in merito e motivi aggiunti.

Giugliano / Roma, data di notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER  
LE COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168).

Giugliano / Roma, data notifica telematica

Avv. Pietro Di Girolamo